CAMERA DEI DEPUTATI N. 2313-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 ottobre 1951 *(Stampato n. 1349)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 novembre 1951

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il 26 settembre 1949

Presentata alla Presidenza il 6 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra l'Italia e la Francia veniva firmato un Accordo in data 29 maggio 1948, relativo alla proprietà industriale e tale Accordo entrava in vigore il 1° luglio 1948: l'esperienza di applicazione ha suggerito di apportare alcune variazioni interpretative ed estensive di quel primo Patto.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione riguarda precisamente taluni punti di applicazione di tale Accordo; ed è costituito da uno scambio di Note con le quali si è concluso a Parigi, il 26 settembre 1949, un Accordo complementare al precedente Accordo 29 maggio 1948, il quale rimane la base dei rapporti in materia di proprietà industriale, denominazione di origine, ecc.

Il disegno di legge riguarda sostanzialmente tre oggetti:

Il primo concerne la validità dei brevetti per invenzioni industriali. In forza dell'arti-

colo 6 dell'Accordo citato 29 maggio 1948 (reso esecutivo in Italia con le leggi 18 luglio 1949, n. 732 e 766) i due Governi pattuivano la uguaglianza di trattamento fra i brevetti dei titolari italiani e quelli dei titolari francesi, stabilendo che la validità di tali brevetti, in vigore al 1° dicembre 1946, potesse essere prorogata di 5 anni a partire da tale data, nel caso che i brevetti stessi non avessero potuto essere messi in esecuzione a causa della guerra; e quindi praticamente la decadenza del brevetto intervenisse prima che esso fosse stato usato in uno dei due Paesi. Ma la uguaglianza di trattamento prevista nell'articolo stesso era nella pratica contraddetta dal fatto che la durata in vita dei brevetti in Italia è differente da quella prevista in Francia. Infatti i cittadini italiani, titolari di brevetti registrati in Francia, godono in base alla legge francese del 29 luglio 1939, di una protezione che ne assicura per 20 anni la validità; mentre i cittadini francesi titolari di brevetti italiani non godono di una durata del brevetto se non di 15 anni, in base al regio decreto 29 giugno 1938, n. 1127, articolo 4.

Ne veniva di conseguenza che mentre alla data prevista dall'Accordo, in Francia erano in vigore un certo numero di brevetti italiani, risalenti fino a 20 anni prima, in Italia, invece. potevano usufruire dei vantaggi dell'Accordo solamente brevetti che erano in vigore da cinque anni meno, cioè da 15 anni.

Con lo scambio di Note di cui si chiede la ratifica col presente disegno di legge, si viene a dare una applicazione interpretativa allo articolo 6 del sempre citato Accordo, tenendo conto appunto dei 5 anni in meno della durata di validità dei brevetti registrati in Italia in confronto di quelli italiani registrati in Francia. E cioè si stabilisce che la data del 1° dicembre 1946 riguarda bensì i brevetti registrati in Francia, mentre per i brevetti registrati in Italia deve essere presa in cosiderazione la data del 1° dicembre 1941.

In tal modo il beneficio del prolungamento di durata di protezione di brevetti per invenzioni industriali è resa uguale per tutte e due le Nazioni in base al principio della reciprocità quale era voluto dallo spirito se non dalla lettera dell'articolo 6 del sempre citato Accordo di base fra i due Paesi.

Il secondo scambio di Note tocca invece la applicazione dell'articolo 13 dell'Accordo di base, articolo che prevede il costituirsi di una legislazione similare o parallela nella materia generale riguardante la proprietà industriale. Nel caso specifico si tratta di dare per i due Paesi un valore uguale ai certificati di garanzia che vengono rilasciati in occasione di Esposizioni.

Qualora infatti si tratti di Esposizioni riconosciure dalla competente autorità di uno dei due Paesi, si stabilisce un reciproco riconoscimento di certificati di garanzia che vengono rilasciati in occasione di tali Esposizioni. Il certificato rilasciato è destinato a far fede ai fini della concessione del cosiddetto diritto di priorità, previsto dall'articolo 4 della Convenzione, relativa alla unione doganale fra i due Paesi; unione doganale che è regolata dal Protocollo di Parigi 19-22 settembre 1949.

Si ha così una prima affermazione di reciproco diritto nel campo della unificazione delle due legislazioni per cui saranno tutelati gli esportatori di invenzioni non ancora brevettate, purché le invenzioni figurino nelle Esposizioni ufficiali tenute nel territorio di uno dei due Paesi.

Il terzo gruppo di Note ha per oggetto la protezione di nominativi e la salvaguardia della denominazione di origine di certi prodotti.

Esso comprende tre argomenti:

a) variazioni alla lista di nominativi di origine italiana e reciprocamente variazioni alla lista di nominativi di origine francese. Sempre l'articolo 4 dell'Accordo base, prevedeva che la lista dei prodotti rispettivamente protetti nei due Paesi potesse essere completata e variata dalle Parti contraenti. Con queste prime variazioni si variano o si completano le liste a seconda dell'esperienza fatta da quando l'Accordo è andato in vigore. Trattasi sostanzialmente di vini e di formaggi per i quali si elencano nuovi nominativi, se ne modificano altri, e se ne sopprimono taluni. È stato osservato che sono da prevedere in futuro altre variazioni dello stesso genere; e si è quindi rivelata l'opportunità di stabilire una procedura che consenta di dare rapida efficacia alla integrazione delle due liste di prodotti: e perciò si è stabilito, con l'articolo 3 del presente testo di legge, che tali variazioni d'ora in avanti potranno avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In tal modo si raggiungerà rapidamente la stabilizzazione delle liste in questione;

b) fissazione di data per la protezione della denominazione di taluni prodotti. Fra le denominazioni di origine francese da pro-

teggere in Italia e le denominazioni di origine italiana da proteggere in Francia, sempre ai sensi dell'Accordo base, figuravano rispettivamente le denominazioni di « Cognac », di « Asti », di « Barbera d'Asti », di « Vermouth di Torino ». Nell'Accordo però risultava difficile assicurare la valida applicazione al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso e cioè il 1° luglio 1948, e ciò a causa dell'uso troppo ampiamente diffuso nei rispettivi Paesi per i detti prodotti. Ma col presente scambio di note si è potuto assicurare la data di efficace protezione a partire dal 1° dicembre 1949 tanto per i prodotti francesi quanto per i prodotti italiani. E con ciò si ottiene la piena applicazione di questo punto dell'Accordo;

c) protezione congiunta di denominazioni francese e italiana nei riguardi di terzi Paesi. Sempre in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo base, i due Paesi hanno previsto di stabilire una legislazione concordante contro gli atti di concorrenza sleale e a difesa della denominazione di origine. Poiché per quanto riguarda la materia dei formaggi si sono prospettate delle opportune applicazioni di decisioni adottate a Stoccolma nell'agosto 1949 dalla « Fédération Internationale de laiterie », così con l'attuale scambio di note si conviene di tener conto di tali decisioni in modo da assicurare una protezione comune delle denominazioni di origine francese e italiana nei confronti di ogni altro Paese. D'altra parte le risoluzioni di Stoccolma hanno avuto un seguito nello schema di Convenzione sulla protezione dei formaggi, stabilite ad Amsterdam nel settembre 1950 e quindi tanto più normale si presenta la ratifica dello scambio di note anche su questo punto.

Onorevoli colleghi ! Dalla relazione sopra esposta ne discende come conclusione la giustificata richiesta della vostra approvazione al disegno di legge che vi è presentato.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale e di denominazione di origine concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° luglio 1948.

ART. 3.

Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato *A*) dell'Accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, conclusi a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766, se notificate nei modi previsti all'articolo 4 dell'Accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

La facoltà predetta potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1952.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.